

# ***Rassegna stampa***

Centro Studi C.N.I. - Edilizia e Territorio N.7



## LEGGE PER L' ARCHITETTURA

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	21/02/11	P. 2-3	PROGETTI E CONCORSI-Concorsi per sbloccare le città: sostegno bipartisan alla legge	Mauro Salerno	1
Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	21/02/11	P. 2-3	PROGETTI E CONCORSI-Proposta di legge di iniziativa popolare per la qualità dell'architettura"		3
Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	21/02/11	P. 3	PROGETTI E CONCORSI-Gare, giurie, mercato: i commenti dei lettori		5

## TRACCIABILITÀ

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	21/02/11	P. 2	Come richiedere il Cig e il Cup: l'autorità scioglie i primi dubbi		7
--------------------------------------	----------	------	--	--	---

## REGOLAMENTO CODICE APPALTI

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	21/02/11	P. 14	Anche gli impiantisti contro il regolamento		10
--------------------------------------	----------	-------	---	--	----

## LEGISLAZIONE LAVORI PUBBLICI

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	21/02/11	P. 6-8	COMMENTI E NORME-Bocciate le norme dell'Umbria sui prezzi non aggiornati e sulla manutenzione «aperta»	Fabrizio Luches	11
--------------------------------------	----------	--------	--	-----------------	----

L'iniziativa di «Progetti e Concorsi» per la qualità della progettazione

# Concorsi per sbloccare le città: sostegno bipartisan alla legge

Cicolani (Pdl): gare utili per dare forza al mercato dell'architettura, come in Francia – Realacci (Pd): lo sviluppo urbano è alla base dell'identità italiana, dobbiamo ricominciare a produrre bellezza

DI MAURO SALERNO

**O**k bipartisan alla proposta di legge popolare sull'architettura promossa da «Progetti e Concorsi». L'idea di una riforma del codice degli appalti mirata a dare una scossa al fragile mercato dell'architettura italiana, puntando sui concorsi e sulla centralità del progetto, piuttosto che sugli incarichi fiduciari, i curriculum o l'in house trova subito una sponda in Parlamento.

«Condivido l'impostazione – dice **Angelo Maria Cicolani**, senatore Pdl con una lunga esperienza nel campo delle infrastrutture e dei trasporti –. L'idea che per innalzare la qualità media delle nostre costruzioni è necessario passare dai 200 concorsi di architettura che pubblichiamo ogni anno in Italia ai circa 1.500 che vengono banditi ogni anno in Francia era anche alla base del disegno di legge



■ Ermete Realacci, Pd

«Ci sono pezzi interi di città che andrebbero rottamati. Altro che Piano casa. Questa sarebbe la sfida delle costruzioni: un piano di rinnovamento tecnologico ed estetico del nostro patrimonio urbano»

che nella passata legislatura avevamo presentato insieme al senatore Luigi Zanda (Pd)».

I capisaldi alla base della proposta di legge popolare – stop alle trattative private, regia al progetto, spazio ai giovani e ai piccoli studi eliminando le barriere di fattura-

to, certezza di passare dall'idea al cantiere – trovano d'accordo anche **Ermete Realacci**, ex presidente di Legambiente, ora deputato del Partito democratico. «Sono d'accordo, direi, tecnicamente perché i concorsi e la necessità di separare il progetto dai lavori rappresentano la strada principale per ridare qualità al nostro costruire e ricominciare a produrre bellezza».

In ballo, non c'è una battaglia corporativa, ma l'idea di

rimettere la città, il patrimonio del paesaggio italiano al centro dell'agenda politica, proprio mentre si pensa di investire sulle costruzioni per ridare fiato all'economia del Paese. I progetti in Italia sono ancora frutto di un mercato grigio fatto in buona parte di incarichi diretti a professionisti di fiducia delle amministrazioni (il 22,4% secondo gli ultimi dati Cresme) o con un confronto basato solo sul prezzo invece che sull'idea (un altro 17,5%). Poi entra in campo il curriculum. Il confronto trasparente tra progetti è un'eccezione e la tendenza non è quella di fare più luce. Lo dimostra bene la scelta di inserire nel decreto Calderoli sulla competitività, in discussione in questi giorni, un emendamento che punta a raddoppiare da 500mila euro a un milione la soglia per l'affidamento dei lavori pubblici a trattativa privata.

Le amministrazioni evitano le gare per paura di perdere il telecomando delle trasformazioni, come ha sottolineato Renzo Piano intervenendo nel dibattito dalle colonne del Sole 24 Ore? «È così – risponde Realacci –. Promuovere una gara non richiede tanta competenza. Richiede concentrarsi sulla richiesta. Come probabilmente possono confermare gli architetti che sono abituati a lavorare all'estero è importante che un'amministrazione sappia definire bene le proprie esigenze». Sul tema, Cicolani mette sul piatto l'idea di un "sistema di qualificazione" delle stazioni appaltanti. «Rispetto a realtà come la Francia, l'Italia è un Paese fatto di piccoli e piccolissimi in cui molto spesso il sindaco è sprovvisto di ogni supporto. Si pone quindi un problema di "qualità" delle stazioni appaltanti a cui si lega anche la qualità architettonica degli interventi che si programmano. Pensiamo al sindaco o al funzionario di una piccola realtà del Sud: si tratta di "canne al vento" rispetto alle pressioni esterne che possiamo immaginare. Dobbiamo tutelare queste realtà evitando loro l'incombenza di





■ Angelo Maria Cicolani, Pdl

Giusto l'obiettivo di passare dai nostri 200 concorsi ai 1.500 che ogni anno si pubblicano in Francia. Ma dobbiamo anche porci il problema della qualificazione delle stazioni appaltanti"

svolgere il ruolo di stazioni appaltanti al di sopra di certi importi».

Ma c'è dell'altro. «La sensazione è che oggi manchi un pensiero forte sul senso dell'opera pubblica e sull'idea di città che vogliamo realizzare». Qualcosa che va oltre la qualità del progetto e che investe direttamente l'idea di città e, più in generale, la competitività del sistema Italia. «Quando vedo che il padiglione italiano all'Expo di Shanghai è il più visitato dopo quello cinese – dice Realacci –, capisco che la strada è quella di mettere quanto più a sistema la nostra identità. Perché in quel padiglione c'era una visione trasversale di quello che il nostro Paese è in grado di offrire, dall'hi-tech del cemento "trasparente" che fa passare la luce ma isola, al made in Italy più "tradizionale" come la Ferrari, dal cibo slow food ai modelli in scala delle nostre bellezze artistiche». Insomma una visione generale del sistema Italia «che non può assolutamente amputarsi della capacità di produrre bellezza». Anche attraverso la trasformazione del territorio in senso contemporaneo. «Ci sono pezzi interi di città che andrebbero rottamati e non solo perché brutti, ma perché insicuri, costruiti male o abbandonati, come ormai ricorda spesso anche il presidente dei costruttori Paolo Buzzetti – conclude l'ex presidente di Legambiente –. Altro che Piano casa. Questa sarebbe la vera sfida delle costruzioni: un grande programma capace di unire l'avanzamento tecnologico con quello estetico. Ma tutto questo, è bene sottolinearlo come fa questa proposta di legge, non può partire senza una nuova stagione dell'architettura». ■

**PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER LA QUALITÀ DELL'ARCHITETTURA**
**Articolo 1 (Finalità)**

1. L'architettura è una espressione della cultura e del patrimonio artistico del nostro Paese. La Repubblica promuove e tutela con ogni mezzo la qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica come bene di interesse pubblico primario per la salvaguardia e la trasformazione del paesaggio.
2. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la presente legge detta i principi generali di promozione della qualità architettonica. Le Regioni si adeguano a tali principi nell'esercizio della propria potestà legislativa e regolamentare.

**Articolo 2 (Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni dell'articolo 3 del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce, di seguito "Codice").

**Articolo 3 (Modifiche alla Parte II, Capo IV, Sezione I del Codice. Disposizioni in materia di affidamento dei servizi di architettura)**

1. All'articolo 91, comma 1 del Codice le parole «di importo pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «di importo pari o superiore a 40mila euro».
2. All'articolo 91 del Codice è aggiunto il seguente comma:
  - 1-bis. Deroghe alle procedure previste dal comma 1 sono possibili soltanto per ragioni di necessità e urgenza adeguatamente motivate dalla stazione appaltante e autorizzate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici.
3. Il comma 5 dell'articolo 91 del Codice è sostituito dal seguente:
  5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico le stazioni appaltanti applicano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. Ogni altra modalità di affidamento deve essere motivata e approvata dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici. Pena la nullità del bando.
4. All'articolo 91, comma 8 del Codice sono aggiunte infine le seguenti parole: «Eventuali contratti di consulenza o convenzioni relativi a pianificazione, programmazione,

ne, gestione, progettazione di lavori pubblici possono essere attribuiti solo sulla base di un'adeguata motivazione della stazione appaltante e devono essere autorizzati dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici».

5. All'articolo 91 è aggiunto infine il seguente comma:

8-bis. Per la preparazione e la gestione del concorso le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del supporto dei soggetti di cui all'articolo 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) selezionati con le procedure previste dai commi 1 e 2.

6. Il comma 5 dell'articolo 99 del Codice è sostituito dal seguente:

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, sono affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Nel caso in cui il vincitore del concorso non sia in possesso dei requisiti previsti dal bando può ugualmente ottenere l'incarico associandosi con un soggetto in possesso di tali requisiti, mantenendo il ruolo di capogruppo e responsabile del progetto nei confronti della stazione appaltante.

7. Al comma 2 dell'articolo 101 del Codice sono aggiunte le seguenti parole: «Tali requisiti, indicati nel bando, servono solo a individuare i parametri da rispettare ai fini dell'ottenimento del successivo incarico, ma non valgono come criteri di ammissione al concorso».

8. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 109 del Codice è sostituito dal seguente: «Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. L'incarico è affidato con procedura negoziata senza bando nel caso in cui il corrispettivo per le ulteriori attività di progettazione non sia già stato indicato nel bando di concorso».

**Articolo 4 (Modifiche all'articolo 266 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207. Modalità di svolgimento delle gare)**

1. Il comma 5 dell'articolo 266 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento Appalti) è sostituito dal seguente:
  5. I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui al comma 4 sono fissati dal bando di gara e possono variare:
    - per il criterio a) da 20 a 30;
    - per il criterio b) da 50 a 70;



- per il criterio c) da 5 a 15;
- per il criterio d) da 0 a 5.

#### **Articolo 5 (Incentivi ai privati)**

**1.** Le Regioni possono prevedere normative incentivanti per i soggetti privati che ricorrono ai concorsi di progettazione per selezionare i progetti di realizzazione delle opere di nuova costruzione. Tra gli incentivi possono figurare bonus volumetrici, sconti sugli oneri urbanizzazione e procedure semplificate per l'ottenimento dei titoli abilitativi.

#### **Articolo 6 (Giovani progettisti)**

**1.** Presso il Ministero dei Beni Culturali è istituito un albo annuale dei giovani architetti, di età inferiore ai 40 anni, vincitori di concorsi di idee o di progettazione. L'attività e il profilo degli studi inseriti nell'albo viene pubblicizzata nel sito internet del Ministero. L'albo è a disposizione dei privati che possono utilizzarlo per organizzare consultazioni di professionisti ad invito.

#### **Articolo 7 (Appalto integrato di progetto e lavori)**

**1.** All'articolo 53 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 2 le parole «di cui alle lettere b) e c) del presente comma» sono sostituite da «di cui alla lettera b) del presente comma»;
- la lettera c) del comma 2 è abrogata;
- dopo il comma 2 è inserito il presente comma:
 

2-bis. La fattispecie di contratto prevista alle lettere b) del precedente comma sono possibili soltanto qualora:

  - 1) Riguardino lavori di importo inferiore a 500.000 euro;
  - 2) Riguardino lavori in cui la componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60% del valore dell'opera;
  - 3) Riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
  - 4) Riguardino lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro;
- Il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
 

3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettera b) e nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto la stazione appaltante deve indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota di compenso degli oneri di progettazione previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.

#### **Articolo 8 (Modifiche all'articolo 90 del Codice. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)**

**1.** All'articolo 90 del Codice sono apportate le seguenti modifiche:

- Al comma 1 sono abrogate le lettere a), b) e c);
- Il comma 6 è così sostituito:

6. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione sono riservati ai soggetti di cui al comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h). Alle amministrazioni aggiudicatrici competono le attività di cui all'articolo 128.

#### **Articolo 9 (Modifiche all'articolo 128 del Codice. Programmazione dei lavori pubblici)**

**1.** All'articolo 128 del Codice è inserita la seguente modifica:

- al comma 2 dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Per ogni opera inserita nel programma triennale le amministrazioni aggiudicatrici predispongono il Documento preliminare alla progettazione».

#### **Articolo 10 (Sanzioni)**

**1.** I funzionari delle amministrazioni che non utilizzano i concorsi come procedura preliminare alla realizzazione dell'opera, come previsto dall'articolo 3, comma 3, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra lo 0,5% e l'1% del valore dell'opera. L'Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici di lavori servizi e forniture verifica il rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 3 e commina le relative sanzioni.

**2.** La mancata realizzazione di un progetto selezionato tramite concorso di progettazione configura la fattispecie di danno erariale sanzionabile dalla Corte dei Conti. L'ipotesi di danno erariale si configura anche nel caso in cui l'amministrazione decida di affidare lo sviluppo del progetto a un soggetto diverso dal vincitore del concorso di progettazione

#### **Articolo 11 (Norme finali)**

**1.** Per tutte le fattispecie non regolate dalla presente legge valgono le norme previste dal Dlgs 163/2006 e dal regolamento attuativo.

LETTERE

## Gare, giurie, mercato: i commenti dei lettori

### SPAZIO AI GIOVANI (E AI QUARANTENNI)

**L**a sfida vera di questa iniziativa è la possibilità di operare un cambiamento sulla percezione collettiva e sociale dell'architettura e del ruolo dell'architetto, prendendo consapevolezza che avvalorandone il ruolo e la figura si incrementa necessariamente il senso di appartenenza sociale complessivo (allo Stato, alla Repubblica...).

In questo alveo sembra utile sviscerare con maggiore chiarezza il ruolo degli attori messi in campo. In sintesi i ruoli operativi e garanti della legge sono sostanzialmente 3: il consulente, l'esperto e il giovane progettista.

Questa conformazione apre con insistenza ad alcune riflessioni che ci piace condividere sul ruolo che oggi la generazione a cavallo tra i 40 e i 50 anni viene a ricoprire.

Una generazione che sembra oggi in bilico tra annientamento e rassegnazione. Una generazione troppo avanti per godere dei privilegi messi in campo per il «giovane progettista» (sotto i 40 anni), troppo indietro per aderire alla categoria del «consulente» per le amministrazioni di conseguenza impreparata a ricoprire il ruolo di grande responsabilità rappresentativa

to dalla figura dell'«esperto».

Allora, qui nell'alveo del dibattito disciplinare e tecnico, ma poi anche nel più ampio orizzonte collettivo e nazionale la domanda da porsi è: c'è l'intenzione di promuovere il patrimonio intellettuale e applicativo incarnato dalla generazione di mezzo? Attenzione dunque a trascurare questo aspetto a favore di un giovanilismo eccessivo, quel «largo ai giovani» che rischia di dare un'ulteriore «sportellata» a esperienze e ricerche che andrebbero premiate quantomeno per la perseveranza, la motivazione e il coraggio.

Bene il consulente esperto che da quel che si legge sembra essere una figura in grado di garantire la tanto invocata qualità. Bene, ma quali sono le modalità di selezioni dei consulenti? Cerchiamo di non rendere i consulenti gli ennesimi accentratrici di potere e potentati. Si pensi che la qualità non la garantisce Renzo Piano, ma un numero alto e diffuso di personalità eterogenee accomunate dalla passione per la ricerca e il lavoro culturale. Per trovarle non basta molto: solo tra coloro – a puro titolo d'esempio – che gravitano intorno alle facoltà di Architettura – trainandole da anni senza prospettive di riconoscimenti ufficiali o meritocratici – si potrebbe redigere un cospicuo albo di consulenti o esperti.

**Carlo Prati**  
(Cacp Studio)

### BASTA GARE AL MASSIMO RIBASSO

**O**ttime l'iniziativa e il risultato. Vorrei offrire il mio apprezzamento. Mi sembra significativa la linea guida a cui fa riferimento l'articolo 4. Conosciamo tristemente gli esiti delle gare vinte grazie al massimo ribasso.

**Cristina Donati**  
(Cspe Studio)

### SERVE UN RIORDINO PIÙ ORGANICO

**G**iuusto guardare al modello francese dal modo di presentare le gare con bandi chiari e standard per tutti, il tutto nella semplicità di un sistema che vede l'architettura protagonista. L'impostazione proposta pur condivisibile appare un po' troppo una correzione dell'esistente e non una sua ridefinizione organica. Credo andrebbe fatto un lavoro più profondo di revisione comunque complimenti per lo sforzo... spero la legge sia accolta.

**Camillo Botticini**  
(Abda architetti)

### STOP AI CONCORSI «PROMOZIONALI»

**C**ondivido la sostanza dell'iniziativa e mi congratulo, riservandomi una lettura più attenta sul giornale. In proposito mi chiedo: sono sufficienti queste norme per evitare che si bandiscano la pleora di concorsi «pubblicitari» e «promozionali», privi di budget, per opere che non verranno mai realizzate?

### Elio Piroddi PAESAGGIO DISTRUTTO NON CI SONO SCUSE

**A**mate l'architettura scriveva Gio Ponti sul finire degli anni Cinquanta del Novecento, e noi, anche senza Ponti, amiamo – paradossalmente – sia l'architettura che la natura, e ci ferisce vedere come è stato trasformato il paesaggio italiano a partire dal secondo dopoguerra, in maniera sempre più diffusa, senza soluzione di continuità, sino ai nostri giorni.

Sulla formazione non ci sono più scuse; fino a qualche anno fa, soprattutto in

provincia, la colpa delle brutte case veniva sovente attribuita ai geometri; gli architetti erano pochi, adesso no. Il numero degli architetti italiani cresce di anno in anno: a Torino negli ultimi quindici anni gli iscritti all'Ordine sono più che raddoppiati ma l'architettura non ne ha purtroppo giovato. Come per i cosiddetti interventi di riqualificazione, che sono in sostanza operazioni di riquantificazione.

Ma chi forma gli architetti? Le scuole di architettura sono proliferate ma la qualità si è ridotta. Nelle università non tutti i figli, i coniugi, le amanti/gli amanti, i lacchè dei professori sono bravi, amano e comprendono veramente l'architettura: cosa possono insegnare?

Anche gli studenti hanno molte colpe; si sono appiattiti verso il basso, privilegiando forme di insegnamento tranquille, liceali, condividendo (credendo di combatterli) gli ideali delle baronie, difendendo lo status quo, il vecchio rispetto al nuovo.



Sul fronte professionale, con il pretesto del libero mercato, gli attuali disposti legislativi mettono in difficoltà gli studi di architettura, consentendo ribassi senza limite sulle parcelle. Questo non ha senso. La qualità va pagata al giusto prezzo.

Gli architetti devono altresì poter rimanere indipendenti, sia dalle imprese che dai committenti, e devono essere in grado di concorrere alle gare o ai concorsi al di là del loro curriculum (che se giovani non possono di fatto avere): la nuova architettura non si deve fondare sul passato (professionale dell'architetto).

Infine, evviva i concorsi! In Italia vi è però una serie di pregiudizi da scongiurare: ci fidiamo dei giurati, della loro onestà e competenza?; siamo disposti - con umiltà - a sottoporci a giudizi qualitativi? In un Paese dove ognuno si ritiene portatore della verità e la raccomandazione e il malaffare sono un cancro maligno estesissimo, ciò è molto impegnativo, ma non ci sono alternative.

In conclusione, amiamo l'architettura e i concorsi di architettura, anonimi, aperti a tutte le generazioni, senza il peso del passato, fiduciosi nel giudizio onesto e qualificato delle giurie (e avviamo piani di demolizione e/o sostituzione al posto di quelli di espansione).

**Luca Moretto**

#### **BENE, STIAMO FUORI DALLE LOBBY**

**F**inalmente una proposta di legge sull'architettura fuori dalle logiche delle lobby universitarie, dei tecnici interni alla pubblica amministrazione e dei vari Consigli nazionali di architetti e ingegneri! Sono venti anni che come associazione sosteniamo le stesse identiche cose.

**Elio Caprì**

(Presidente Assoarching Sicilia)

#### **TRE ARGOMENTI PER IL DIBATTITO**

**C**ondivido le linee guida della proposta:

1) mette al centro la procedura dei concorsi; su questo aspetto però va affrontata la questione delle commissioni giudicatrici che troppe volte non sono garanzia di scelte ponderate. Forse è opportuna l'introduzione di un membro individuato dall'Ordine professionale, ovvero figura con i medesimi requisiti, che in qualche modo possa costituire elemento terzo nella valutazione;

2) il fatturato è sempre stato motivo di «concorrenza sleale» nel senso che, a differenza delle imprese costruttrici, gli studi professionali medi e medio grandi «la fanno da padrone»;

3) vincolo sulla prosecuzione progettuale. Altro tema assai dibattuto ma che investe, a mio avviso, non tanto i funzionari quanto le amministrazioni locali. A prescindere dalle attuali disposizioni che come è noto fanno distinzione tra i concorsi di progettazione da quelli di idee, è indubbiamente in capo all'amministrazione la responsabilità di interrompere la continuità dell'incarico e quindi approfondire questo aspetto anche se è indubbio il fatto che, una volta inserito nella programmazione anche triennale, vi sia un'obbligazione politica e anche procedurale per la prosecuzione dell'intervento.

Mi compiaccio dell'iniziativa e mi aspetto che vi sia un prosieguo supportato dalle vostre capacità.

**Giuseppe Caimmi**

Non solo deliberare: l'organismo di vigilanza fornisce chiarimenti anche attraverso le Faq sul sito

# Come richiedere il Cig e il Cup: l'Autorità scioglie i primi dubbi

**A**l tema della tracciabilità l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha dedicato un'ampia sezione di domande e risposte (le cosiddette Faq) pubblicata sul sito. Ne pubblichiamo qui un estratto scelto tra le risposte più significative. Sono state proprio le delibere di queste Authority, a sbloccare l'impasse del Cup, che in fase di avvio era l'unico codice identificativo previsto dalla legge 136 anche per appalti di servizi e forniture, ad esempio, per i quali lo stesso Cup non era previsto. Ora il Cig (il Codice identificativo gare, già obbligatorio per versare i contributi di finanziamento dell'Autorità) ha preso definitivamente il posto del Cup, perché appunto può essere richiesto per ogni appalto. Anzi l'Autorità ha rimosso anche le soglie minime previste prima che indicavano le gare esenti da contribuzione. Nelle risposte sono poi ricordate anche le condizioni a cui si può ricorrere per pagare con assegni i dipendenti, e gli obblighi di tracciabilità che sorgono nel caso di raggruppamento di imprese tra la mandataria e le mandanti. ■



## ? LA RISPOSTA DEGLI ESPERTI

altri quesiti su [www.avcp.it](http://www.avcp.it)

### CODICI

#### Che cosa è il codice Cig?

Il codice Cig (Codice identificativo di gara), richiesto a cura del responsabile del procedimento prima della procedura finalizzata alla realizzazione di lavori ovvero all'acquisizione di servizi e forniture è il codice che identifica il singolo affidamento (lotto) nell'ambito del progetto.

#### Che cosa è il codice Cup?

Il Cup (Codice unico di progetto) è un'etichetta stabile che identifica e accompagna un progetto d'investimento pubblico, sin dalla sua nascita, in tutte le fasi della sua vita. Corrisponde a una sorta di "codice fiscale" del progetto e si presenta come una stringa alfanumerica di 15 caratteri.

#### Ai fini della tracciabilità, che funzione ha il codice Cup? Quando e come va richiesto?

Come precisato dalla determinazione Avcp 10/2010, il codice Cup è necessario per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, in riferimento a ogni nuovo progetto di investimento pubblico. L'assegnazione del Cup avviene per via telematica, collegandosi al sito web del Tesoro: <http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/login.jsp>

Il sistema Cup è in grado di rilasciare il codice anche per interventi relativi alla gestione corrente.

#### Quando è obbligatorio richiedere il codice Cup?

La richiesta del codice Cup è obbligatoria a prescindere dall'importo e dalla natura della spesa (corrente o in conto capitale), per un "Progetto di investimento pubblico" (articolo 11, legge 3/2003), ovvero quando si sia in presenza di un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi a un medesimo quadro economico di spesa, tra di loro collegati da quattro elementi imprescindibili:

- la presenza di un decisore pubblico;
- la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;
- la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;
- la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l'obiettivo.

#### L'obbligo di richiesta del codice

#### Cup si riferisce anche ad appalti di servizi e forniture di mini-importo?

No; si veda la risposta precedente.

#### Come si fa a richiedere il codice Cig?

Il responsabile del procedimento, accreditato, tramite il portale dell'Autorità all'indirizzo [www.avcp.it](http://www.avcp.it), effettua la registrazione attraverso il Sistema informativo di monitoraggio delle gare (Simog), disponibile nell'area "Servizi" del sito dell'Autorità. Il Simog attribuisce alla nuova procedura di gara il numero identificativo univoco denominato "Numero gara" e, a ciascun lotto, il codice identificativo Cig.

#### È stata stabilita una ulteriore soglia minima per la richiesta del codice Cig (ad esempio il Cig deve richiedersi anche per importi minimi di poche centinaia di euro)?

No, non è stabilita alcuna soglia minima. Il codice Cig va richiesto, indipendentemente dall'importo e dalla procedura di scelta del contraente, purché si tratti di un contratto pubblico.

Si veda in merito la determinazione 8/2010, paragrafo 3, che esclude dall'obbligo del codice Cig l'acquisto per cassa di beni di facile consumo e le spese, non a fronte di contratti di appalto.

### PAGAMENTI

#### Sussiste l'obbligo di accensione di nuovi conti correnti o è possibile utilizzare conti correnti già in uso da dedicare (non esclusivamente) alle commesse pubbliche?

Non vi è l'obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Possono essere utilizzati (cioè dedicati) anche conti correnti già esistenti. Tuttavia, è prevista la comunicazione alla stazione appaltante del conto corrente dedicato (il numero del conto e i dati identificativi dei soggetti che operano presso quel conto).

Nel caso di conto già esistente è necessario comunicare tali dati entro sette giorni dall'utilizzo per le operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, mentre nel caso di accensione di un nuovo conto corrente, sarà necessaria la comunicazione entro sette giorni dall'accensione (vedi paragrafo 7 della determinazione 8/2010).

#### Con quali modalità trovano ap-

#### plicazione gli obblighi di tracciabilità in riferimento ai pagamenti per fidejussioni stipulate dagli operatori economici per la commessa?

Come chiarito dalle determinazioni Avcp nn. 8 e 10 del 2010, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 136/2010, tali pagamenti possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico, purché idonei a garantire la piena tracciabilità.

Per tali pagamenti, inoltre, non deve essere indicato il codice Cig/Cup. Resta fermo, invece, l'onere di conservare idonea documentazione probatoria.

#### Il bonifico deve indicare il codice Cup relativo a ogni cantiere presso cui il dipendente lavoratore abbia svolto le proprie prestazioni nel mese oppure è possibile interpretare diversamente la disposizione normativa?

I pagamenti a favore dei dipendenti saranno effettuati sul conto dedicato relativo a una singola specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione a una pluralità di opere e prestazioni.

#### Vi è la possibilità di impiegare strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale?

Si, purché sia garantita la piena tracciabilità dei flussi finanziari come assicurato dalle Riba (ricevute bancarie elettroniche).

#### È consentito l'uso di assegni bancari e postali ai fini della tracciabilità?

È ammesso l'utilizzo di assegni bancari e postali solo al ricorrere delle condizioni elencate all'articolo 3 comma 2 della legge n. 136: a) per i soggetti ivi previsti che non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento); b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato; c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici Cig/Cup).

### SPESE

#### È consentito l'uso del contante per le spese effettuate dai cassieri, utilizzando il fondo economico?

Deve ritenersi consentito da parte delle stazioni appaltanti l'utilizzo di contanti per le spese effettuate dai cassieri, nel rispetto della normativa vigente.

La determinazione Avcp 10/2010 precisa al riguardo che le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità e amministrazione.

Ovviamente, non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto.

**Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità in relazione al raggruppamento temporaneo di imprese?**

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa ciascun componente del raggruppamento è tenuto a osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010. Infatti, il rapporto di mandato che si instaura fra i componenti del raggruppamento non determina di per sé un'organizzazione o un'associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (articolo 37, comma 17, Codice dei contratti).

Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

**Qual è il limite fissato per le spese quotidiane non soggette alla tracciabilità?**

In sede di conversione del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010 il limite per le spese quotidiane è stato elevato da 500 a 1.500 euro, a opera della legge n. 217 del 17 dicembre 2010 (articolo 3, comma 3). Per tali spese giornaliere possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

La costituzione del fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico o altro strumento tracciabile. Quindi la dote iniziale dovrà comunque essere costituita in modo tracciabile.

**Quale organismo irroga le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 136/2010?**

Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'articolo 6 sono applicate dal Prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. ■

## Anche gli impiantisti contro il regolamento

**F**uoco di fila sul regolamento appalti. Dopo il ricorso presentato ai primi di febbraio da sei associazioni aderenti a Finco, tra cui Uncsaal, Acai e Aises (si veda il numero precedente), è arrivato nei giorni scorsi anche un secondo ricorso al Tar Lazio a firma degli impiantisti rappresentati da Assistal.

Nel mirino stavolta c'è sempre l'articolo 79 sui requisiti per le lavorazioni specialistiche. L'Assistal contesta in particolare il comma 16 che è quello che rivoluziona l'accesso alla categoria OG11. Dall'8 giugno, data di entrata in vigore del regolamento, infatti per accedere a questa categoria impiantistica sarà necessario dimostrare di aver svolto lavori in tre categorie specialistiche (la OS3, la OS28 e la OS30) per percentuali ritenute troppo alte da Assistal. «Il risultato paradossale è che per fare un lavoro pari a 100, ad esempio, sarà necessario dimostrare di aver svolto interventi per il doppio dell'importo» commenta il vicedirettore di Assistal, **Giancarlo Ricciardi**.

Per l'associazione si tratta di pretese irragionevoli che violano la par condicio tra appaltatori e che rischiano, una volta decadute le attuali attestazioni (valide fino all'8 dicembre di quest'anno) di dimezzare in un colpo solo il mercato.

Il primo ricorso – coinvolta anche Assistal – ha preso di mira invece altre due norme: da un lato la mancata definizione di requisiti particolari per l'accesso alle categorie specialistiche (dovuta allo stralcio dell'allegato A1 dopo le polemiche con le imprese generali), dall'altro la possibilità concessa all'appaltatore di utilizzare per qualificarsi anche il 10% dei lavori subappaltati.

La prossima mossa ora spetta al ministro delle Infrastrutture, Altero Matteoli, che dovrà decidere se convocare o no i ricorrenti prima che sulla vicenda decida il Tar. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Bocciate le norme dell'Umbria sui prezzi non aggiornati e sulla manutenzione «aperta»

Le Regioni non possono consentire l'utilizzo di prezzi scaduti né prevedere contratti aperti (a contenuto variabile) per l'attività di manutenzione. Possono però intervenire sull'organizzazione dell'attività del Rup. Le indicazioni della Consulta.

DI FABRIZIO LUCHES

## Testo a pagina 18

**L**a Corte costituzionale con la sentenza 11 febbraio 2011, n. 43, nel giudizio di legittimità costituzionale di parte della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici), promosso dal Governo per asserita violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed l), e comma terzo, della Costituzione, ha ribadito che i «lavori pubblici» non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti – di volta in volta – a potestà legislative statali o regionali.

La Corte ha precisato che le singole Regioni a statuto ordinario sono legittimate a regolare soltanto quelle fasi procedimentali che afferiscono a materie di propria competenza, nonché gli oggetti della procedura rientranti anch'essi in ambiti materiali di pertinenza regionale, anche precisando l'ambito di applicazione della propria normativa.

La Corte ha poi riaffermato che deve essere consentito alle nor-

me regionali di produrre «effetti proconcorrenziali», purché tali effetti siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza.

**Le autonomie possono dettare regole proconcorrenziali a patto che abbiano effetti marginali**

### Le competenze

L'Esecutivo ha motivato l'articolata impugnazione della legge della Regione Umbria, lamentando la generale violazione delle competenze legislative dello Stato in mate-

ria di tutela della concorrenza (disciplina della procedura di evidenza pubblica), nonché in materia di ordinamento civile (disciplina della procedura negoziale relativa alla conclusione ed esecuzione del contratto).

La Consulta ha ribadito la non configurabilità di una materia relativa ai lavori pubblici nazionali, né tantomeno di un ambito materiale afferente al settore dei lavori pubblici di interesse regionale (conforme ai precedenti orientamenti di cui alle pronunce 45/2010, 160/2009 e 401/2007).

Le previsioni della Regione Umbria cadute sono state infatti riconosciute incidenti sulla procedura amministrativa di evidenza pubblica (materia di competenza statale in quanto diretta alla tutela della concorrenza, conformemente alle precedenti pronunce 7/2011; 283/2009; 160/2009; 148/2009; 439/2008; 322/2008; 431/2007; 401/2007; 80/2006) e sulla fase negoziale del rapporto contrattuale (cioè ricadenti in materia di ordinamento civile; v. sentenze 186/2010; 45/2010; 160/2009; 411/2008; 401/2007).

### L'ambito di applicazione

La Corte ha riconosciuto la valenza meramente programmatica dei riferimenti all'esecuzione di lavori e opere pubbliche, da intendersi come espressione di connotazione per la "realizzazione" delle opere di competenza regionale e quindi espressione – di per sé – non idonea a incidere sulla materia di competenza dello Stato.

Parimenti le definizioni delle amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori (anche se non identiche a quelle previste dall'articolo 3, Dlgs 163/2006) rientrano nella competenza della Regione in quanto finalizzate a precisare l'ambito applicativo della propria disciplina.

### Il Rup

La Regione Umbria ha previsto, per le amministrazioni aggiudicatrici, la possibilità di individuare sub-procedimenti la cui responsabilità può essere posta in capo a soggetti diversi dal responsabile del procedimento, nonché di affidare la funzione di Rup a dipendenti tecnici di altre amministrazioni pubbliche, anche procedendo con assunzioni di idonee figure professionali.

La Corte ha ritenuto minimi gli scostamenti di tali istituti rispetto alle previsioni del codice e comunque irrilevanti ai fini della legittimità costituzionale in quanto la mera individuazione di fasi endoprocedimentali con propri responsabili (diversi dal Rup) non lede il principio di unicità della responsabilità amministrativa del procedimento (sottesa alla figura del responsabile unico), mentre sotto l'aspetto dell'individuazione dei soggetti idonei, non sussiste violazione alcuna dato che le disposizioni regionali dispongono il rispetto delle norme vigenti in materia di pubblico impiego.

### Gli incentivi ai tecnici Pa

La previsione regionale in materia di incentivi alla progettazione (articolo 16), pur riproducendo solo la prima parte dell'articolo 92, com-

### LE DISPOSIZIONI PROMOSSE

Argomento	Le motivazioni della Consulta
<b>Ambito di applicazione</b>	L'applicazione della legge regionale anche alle agenzie e agli enti istituiti dalla Regione (soggetti che secondo il Governo non rientrano nelle definizioni date dall'articolo 3 del codice) non lede le competenze statali in quanto il legislatore regionale delimita l'area dei soggetti che partecipano, in vario modo, alla realizzazione di opere pubbliche o di lavori pubblici, con specifico riferimento alla realtà regionale
<b>Sub-procedimenti con responsabili ulteriori rispetto al Rup</b>	La mera individuazione di fasi endoprocedimentali con propri responsabili (diversi dal Rup) non lede il principio di unicità della responsabilità amministrativa del procedimento (sottesa alla figura del responsabile unico)
<b>Incentivi alla progettazione interna alla Pa</b>	La disciplina relativa agli incentivi alla progettazione interna alla Pa riguarda gli emolumenti accessori da destinare ai soggetti che, all'interno dell'amministrazione appaltante, collaborano all'attività di progettazione e alle attività tecnico-amministrative connesse. Va quindi ascritta alle potestà di organizzazione degli apparati regionali, di esclusiva spettanza della Regione, e non può ritenersi afferente alla determinazione dei criteri di progettazione
<b>Criterio dell'offerta economica nelle gare di progettazione</b>	La previsione regionale, che sancisce la preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, non è suscettibile di alterare le regole di funzionamento del mercato e, pertanto, non è idonea ad alterare i livelli di tutela della concorrenza fissati dalla legislazione nazionale
<b>Composizione della commissione giudicatrice</b>	Gli aspetti connessi alla composizione della commissione giudicatrice incaricata di esprimersi nell'ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e alle modalità di scelta dei suoi componenti attengono all'organizzazione amministrativa degli organismi cui è affidato il compito di procedere alla verifica del possesso dei requisiti, da parte delle imprese concorrenti, per aggiudicarsi la gara. Rientra quindi nell'ambito della competenza regionale di tipo residuale in materia di organizzazione amministrativa

ma 5, del codice, senza dettagliare i criteri per la determinazione della percentuale effettiva destinata a ogni singola attività svolta (ma rinviando a modalità e criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata tra Rup e incaricati della progettazione, in forza di un regolamento da adottarsi da parte dell'amministrazione aggiudicatrice), non può intendersi riferita alla determinazione dei criteri di progettazione, ma va ascritta alla potestà di organizzazione delle strutture regionali.

### I criteri di aggiudicazione

La legge regionale impugnata, nell'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (articolo 19) ha previsto l'utilizzano – di preferenza – del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La Consulta ha affermato che tale scelta

non si pone in contrasto con il precepto contenuto nell'articolo 81, commi 1 e 2, del codice, il quale prevede che il criterio di selezione delle offerte negli appalti pubblici possa essere alternativamente quello del prezzo più basso o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

### Il rinvio alle norme statali

La legge regionale impugnata, in tema di commissione giudicatrice, ha omesso di richiamare i principi affermati dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 84, Dlgs 163/2006, con particolare riferimento alle cause di incompatibilità dei commissari che compongono la commissione rispetto ad altri incarichi, passati e futuri, afferenti il medesimo appalto, ovvero ad incarichi pubblici previamente ricoperti nell'amministra-

E QUELLE BOCCIATE	
Le norme regionali	Le ragioni dell'illegittimità
I soggetti aggiudicatori potevano utilizzare <b>l'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza non aggiornato</b> per i progetti di livello almeno preliminare, diversamente dalla disposizione statale di cui all'articolo 133, comma 8, del codice dei contratti pubblici (che fissa invece termini certi e più stringenti per quanto attiene alla utilizzazione dei prezziari stessi)	Si tratta di una materia che rientra nella disciplina dell'esecuzione del contratto di appalto, fase del rapporto contrattuale che fa parte dell'ordinamento civile (di esclusiva competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l, Cost.). Non è quindi possibile derogare all'articolo 133, comma 8, del codice dei contratti pubblici secondo cui per l'utilizzo di prezziari scaduti, sono fissati termini certi e più stringenti
Determinazione dei <b>corrispettivi per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo stimato inferiore a ventimila euro</b> attraverso la negoziazione tra la stazione appaltante e il progettista fiduciario. L'articolo 92, commi 2 e 3, Dlgs 163/2006, prescrive criteri invece rigidi e uniformi per la fissazione di siffatti corrispettivi	Rientra nella disciplina del contenuto negoziale del contratto di appalto e dunque attiene a quei profili in cui la pubblica amministrazione agisce nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Incide sulla regolamentazione di un rapporto privatistico che, per assicurare il principio di ugualianza, deve essere disciplinato in maniera uniforme dalla normativa contenuta nel codice dei contratti pubblici
Le amministrazioni aggiudicatrici potevano provvedere all'espletamento dell' <b>attività di manutenzione tramite la stipula di contratti aperti</b> della durata massima di quattro anni, introducendo una particolare tipologia di contratti non contemplati dall'articolo 3, commi 3 e 10, del codice	Disciplina un particolare tipo di contratto che viene qualificato come "aperto", istituito non previsto dal Dlgs 163/2006 e quindi incidente sulla competenza statale in materia di individuazione del tipo contrattuale da utilizzare per la regolamentazione dei rapporti di lavori, servizi e forniture al fine di garantire uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale

li effetti siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza (cfr. 431/2007; 322/2008; 160/2009 e 45/2010). ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

zione aggiudicatrice, nonché ad accertati comportamenti illeciti nell'ambito di pregresse procedure di gara.

La Consulta ha dichiarato non fondata la questione in quanto il mancato richiamo nella norma regionale delle specifiche disposizioni statali non implica di per sé la loro inapplicabilità.

### I principi generali

La pronuncia riafferma e precisa alcuni principi ermeneutici:

- il mancato richiamo nella norma regionale delle specifiche disposizioni statali non implica di per sé la loro inapplicabilità;

- la riconduzione dell'attività di progettazione alla competenza esclusiva dello Stato opera esclusivamente per quanto attiene alla fissazione dei criteri in base ai quali tale attività deve essere svolta in modo da assicurare in ogni caso la più ampia competitività e la libera circolazione degli operatori econo-

mici nel segmento di mercato in questione, ma non si estende fino a incidere sulla spettanza del concreto svolgimento dell'attività progettuale alle singole amministrazioni aggiudicatrici;

- la previsione regionale, la quale sancisca la preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non è suscettibile di alterare le regole di funzionamento del mercato e, pertanto, non è idonea ad alterare i livelli di tutela della concorrenza fissati dalla legislazione nazionale;

- al fine di evitare che siano vanificate le competenze delle Regioni a statuto ordinario, è consentito che le singole Regioni disciplinino, da un lato, quelle fasi procedurali che afferiscono a materie di propria competenza, dall'altro, i singoli settori oggetto della predetta procedura e rientranti anch'essi in ambiti materiali di pertinenza. Tali norme regionali possono produrre effetti proconcorrenziali, purché ta-